

***Regolamento
per la valutazione della
situazione economica per
l'accesso alle prestazioni
sociali agevolate (i.s.e.e.)***

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al Dlgs del 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 242 del 4.04.2001, pubblicato in data 26.06.2001.

ARTICOLO 2 INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti,
- c) le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 109/98 e DPCM n. 221/99 e D.Lgs 130/00 , DPCM 242/01 e DPCM 18/05/2001.

ARTICOLO 3 PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che preveda concessioni, agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie in base alla situazione economica dei richiedenti in relazione a tutti i servizi apportati o comunque erogati dal Comune.

ARTICOLO 4 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI (art. variato con deliberazione del c.c. n. 41/09)

- 1) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n° 109, così come modificata dal Dlgs 130/00.
- 2) I dati per il calcolo dell'ISEE saranno estrapolati dalla dichiarazione sostitutiva, nella stessa dovranno essere inseriti i redditi di lavoro o pensione esteri, anche se soggetti a ritenute IRPEF alla fonte o in altro Stato.

3) Le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale.

E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comporti un cambiamento della posizione del richiedente rispetto alla prestazione o servizio agevolati richiesti, dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

ARTICOLO 5

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE - SOGLIE DI ACCESSO

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale sommato all'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro corrispondente della scala di equivalenza di cui all'art 8, del presente regolamento. L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni. In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce di ISEE e le relative percentuali di partecipazione alla spesa saranno istituite dalla Giunta per ogni singolo servizio e potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.

L'ISEE del richiedente sarà diminuito nel caso di utilizzo di altri servizi erogati dal Comune, con i seguenti criteri: Totale ISEE meno (spesa sostenuta/scala di equivalenza).

Sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale, l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli deliberati.

ARTICOLO 6

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE. PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato con il rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all' art. 8 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

ASSISTENZA ANZIANI

L'ospite ricoverato presso Case di Riposo (RSA) partecipa al costo della retta con il proprio reddito comprensivo dell'assegno di accompagnamento. Al fine di favorirne l'autonomia personale ed economica, sarà comunque lasciata in gestione diretta all'ospite una quota del reddito complessivo di cui al comma precedente, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 . Il Comune potrà rivalersi, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli alimenti in base alla normativa vigente e in misura direttamente proporzionale all'ISEE dei rispettivi nuclei familiari degli obbligati.

ARTICOLO 8

MODALITÀ ATTUATIVE

- 1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- 2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
- 3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolato .
- 5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
- 6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.
- 7) La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18.05.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6.07.2001.

ARTICOLO 9

COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolari il servizio stesso.
2. Spetta al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata , confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.

ARTICOLO 10
REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

Nell'ambito dei controlli di cui sopra, il Comune adotterà i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi e della restituzione di quanto eventualmente già erogato e non dovuto.

ARTICOLO 11
NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ARTICOLO 12
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.